

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1755

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE CARLI

*Presentata il 28 maggio 1984*

Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo del personale della carriera direttiva, nonché nel ruolo del personale civile degli Istituti di prevenzione e pena

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono attualmente vacanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie 275 posti di primo dirigente su un organico di 375 unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, che si riferiscono alla direzione delle più importanti cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dette vacanze aumenteranno quando sarà espletato il concorso per titoli a 25 posti di dirigente superiore, indetto da oltre un anno, in fase di imminente conclusione, e quando saranno assegnati altri 25 posti di dirigente superiore ai primi dirigenti che abbiano compiuto nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a norma dell'articolo 24, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Pertanto, entro breve tempo, i posti vacanti di primo dirigente nelle cancellerie

e segreterie giudiziarie saranno ben 325 sui 375 previsti dall'organico.

Un'analoga situazione si riscontra anche nel ruolo del personale civile degli istituti di prevenzione e pena, ove risultano scoperti 21 posti sui 44 in organico.

Ebbene, nonostante l'amministrazione giudiziaria disponga di 186 direttori superiori di cancelleria e 746 direttori di cancelleria del ruolo ad esaurimento, che sono in possesso di tutti i titoli per svolgere le funzioni dirigenziali, con un trattamento economico pari per i direttori superiori al 95 per cento e per i direttori di divisione all'85 per cento dello stipendio di primo dirigente con pari anzianità, nulla è stato fatto finora per coprire i suddetti posti di primo dirigente, riservando mediante inquadramento, così come era previsto dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del

1972, metà dei posti vacanti di primo dirigente al personale del ruolo ad esaurimento.

Poiché i posti scoperti interessano uffici giudiziari ed istituti penitenziari di notevole importanza (tutti i tribunali e le procure della Repubblica, nonché le procure dei più importanti centri e l'Ispettorato generale; istituti di pena quali Milano, Napoli, Palermo e Torino) ed è estremamente urgente ed improcrastinabile coprire i suddetti posti di primo dirigente per corrispondere alle indifferibili esigenze dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, si rende indispensabile adottare, con urgenza, una disciplina transitoria per la copertura dei posti disponibili nei suddetti ruoli dirigenziali.

Per corrispondere agli interessi dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria si ritiene indispensabile ed urgente l'approvazione del presente articolo unico che prevede, al fine di garantire la copertura dei posti di primo dirigente che si renderanno disponibili sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dirigenziale, la copertura dei posti stessi, nella misura del 50 per cento, mediante scrutinio per me-

rito comparativo secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, e, per il rimanente 50 per cento, mediante inquadramento ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 del personale del ruolo ad esaurimento, ruolo ad esaurimento istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 al fine di collocare in una posizione particolare quei funzionari che, pur avendone i requisiti, non potevano conseguire l'inquadramento alle qualifiche dirigenziali soltanto per mancanza di posti nei ruoli organici e che nello spirito della legge che lo ha istituito doveva rappresentare, per i funzionari che ne facevano parte, un temporaneo stadio di permanenza prima del naturale sbocco nella qualifica dirigenziale. E da aggiungere infine che la maggior parte degli attuali primi dirigenti in servizio nell'amministrazione giudiziaria sono stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

La presente proposta di legge non comporta alcun onere finanziario.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della dirigenza statale e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale degli istituti di prevenzione e pena sono conferiti, a domanda, nella misura del 50 per cento mediante inquadramento ai sensi dell'articolo 62 del decreto stesso e per il restante 50 per cento mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.